



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 538~~el~~ del 30/06/2026

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER INFERMIERE DA ASSEGNARE ALL'OSPEDALE DI COMUNITA' – SEDE DI NOVARA (COD. 25/2026): CONFERIMENTO INCARICHI

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XXII del 24.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER INFERMIERE DA ASSEGNARE ALL'OSPEDALE DI COMUNITA' – SEDE DI NOVARA (COD. 25/2026): CONFERIMENTO INCARICHI

Il Direttore supplente della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO

che con provvedimento n. 505 del 22.06.2026 è stata approvata la graduatoria della selezione comparativa per il conferimento di n.2 incarichi ex art. 7 co.6 bis D. Lgs.165/2001 per Infermiere da assegnare all'Ospedale di comunità – sede di Novara - per l'effettuazione di massimo n. 36 ore settimanali, di cui al provvedimento n. 400/2026;

che sono in corso le procedure per la costituzione di rapporti di lavoro dipendente di infermiere – area dei professionisti della salute e dei funzionari da assegnare all'Ospedale di Comunità, attraverso l'utilizzo della graduatoria concorsuale di Azienda Zero Piemonte di cui alla determinazione della medesima n. 0000180/01.02/2026 del 13.05.2026;

RITENUTO

opportuno, vista l'imminente apertura dell'Ospedale di Comunità – sede di Novara – e la necessità di creare un pool di personale infermieristico per poter garantire la turnazione e l'assistenza sulle 24 ore, nelle more della costituzione di rapporti di lavoro dipendente, procedere al conferimento degli incarichi libero professionali in questione;

PRESO ATTO

che con nota del 26.06.2026 il primo classificato in ordine di graduatoria, di cui al provvedimento n. 505/2026 sopracitato, candidato ID 5612599, comunica di non essere più interessato al conferimento dell'incarico in questione;

che con nota del 25.06.2026 il secondo classificato in ordine di graduatoria, dott. Costinas Gheorghe Cosmin comunica di essere disponibile al conferimento di incarico dal mese di luglio, per un numero di 24 ore settimanali;

che con nota del 25.06.2026 il terzo classificato in ordine di graduatoria, candidato ID 5628973, comunica di essere disponibile al conferimento di incarico ma solo dal prossimo mese di settembre 2026;

che con nota del 26.06.2026 il quarto classificato in ordine di graduatoria, candidato ID 5626814 comunica di rifiutare il conferimento dell'incarico in questione;

che con nota del 26.06.2026 il quinto classificato in ordine di graduatoria, candidato ID 5626274, comunica di essere disponibile al conferimento di incarico dal prossimo mese di settembre 2026;

che con nota del 24.06.2026 il sesto classificato in ordine di graduatoria dott. C.C. comunica di essere disponibile al conferimento di incarico dal 01.07.2026;

RITENUTO,

considerata l'urgente necessità di procedere all'apertura dell'Ospedale di Comunità – sede di Novara, in tempi ristretti, di procedere al conferimento di incarico libero professionale per infermiere da assegnare all'Ospedale di Comunità – sede di Novara, al secondo e sesto classificato in ordine di graduatoria rispettivamente dott. Costinas Gherorghe Cosmin e dott. Curto Cristian, che hanno dato la propria disponibilità ad iniziare l'attività nell'immediato;

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione (funzioni di infermiere) corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea (per un periodo di mesi 7) ed altamente qualificata (infermiere);
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:
 - la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;

- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;

- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa per il conferimento di n.2 incarichi ex art. 7 co.6 bis D. Lgs.165/2001 per Infermiere da assegnare all'Ospedale di comunità – sede di Novara , indetta con provvedimento n.400/2026, nelle more della costituzione di rapporti di lavoro dipendente:

- di prendere atto della rinuncia al conferimento di incarico libero professionale espressa dal 1° classificato in ordine di graduatoria candidato ID 5612599 in data 26.06.2026;

- di prendere atto della rinuncia al conferimento di incarico libero professionale espressa dal 4° classificato in ordine di graduatoria candidato ID 5626814 in data 26.06.2026;

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

- di costituire con il 2° classificato della graduatoria degli idonei di cui al provvedimento n.505/2026, dott. Costinas Gheorghe Cosmin nato il 13.09.1986, rapporto di lavoro autonomo di tipo libero professionale consistente nell'acquisizione di prestazioni di Infermiere da assegnare all'Ospedale di Comunità – sede di Novara per l'effettuazione di turni di attività diurni/notturni/feriali o festivi di ore 12,00, per un periodo di mesi sette, con un impegno orario di mediamente nr. 24 ore settimanali;

- di costituire con il 6° classificato della graduatoria degli idonei di cui al provvedimento n. 505/2026, dott. Curto Cristian nato il 04.06.1986, rapporto di lavoro autonomo di tipo libero professionale consistente nell'acquisizione di prestazioni di Infermiere da assegnare all'Ospedale di Comunità – sede di Novara per l'effettuazione di turni di attività diurni/notturni/feriali o festivi di ore 12,00, per un periodo di mesi sette, con un impegno orario di massime nr. 36 ore settimanali;

- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 34,00= orari lordi;

- di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale, con prestazione da rendersi all'interno dell'organizzazione aziendale del Committente;

- di dare atto che l'incarico qui conferito non comporta al momento copertura di posto in organico;

- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

- di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;

- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore f.f. della s.c. DirPsa, che con tale delega viene istituito quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;

- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;

- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

- di dare atto che per la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 48.960,00, trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2026, conto C250494B commessa 2026/429;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;
con il concorso del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

**II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)**

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine
allegato 1 – schema di contratto individuale composto da n. 7 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. del

A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.

B) **Dott.** _____, residente in _____ (CF _____) P.IVA.: _____], domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **“Prestatore”**], **Infermiere**.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni espone nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso l'Ospedale di Comunità – Sede di Novara.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale “endoaziendale” ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di infermiere, consistenti in turni di attività di 12 ore, diurne/notturne/feriali/festive con un impegno orario medio di n. _____ ore settimanali.

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa***; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, **il Direttore f.f. della s.c. DiPSa**

che ha assunto e svolgerà l'incarico di "*referente operativo*" dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, **di durata pari a mesi sette, decorre dal _____ sino al _____.**

È fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo di €.* **34,00 orari (trentaquattro/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del **Direttore f.f. della s.c. DiPSa** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del *“Referente operativo”* individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "*Referente operativo*" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore dovrà essere coperto da un'adeguata **polizza assicurativa per colpa grave** ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al **secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131** e, pertanto, **è soggetto a registrazione in caso d'uso** [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)] e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE SUPPLENTE
S.C. SERVIZIO GESTIONE
PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
d.ssa Lucia Pomella

IL PRESTATORE
Dott. _____